



Reg. (UE) n. 2021/2115 art. 58 comma 1 lett. a)

Interventi settore vitivinicolo:

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

**Disposizioni Applicative per la
Campagna 2025/2026**

in Emilia - Romagna

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (UE) n. 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2117** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126** della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/1408** della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528** della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e abroga i Regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 2015/1366 e (UE) n. 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532** della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il Regolamento (UE) n. 738/2010 e i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1150, applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- **Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42** recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, come modificato dal Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188;
- **Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 dell'Italia**, presentato alla Commissione il 15 novembre 2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final e modificato da ultimo l'11 dicembre 2024 con Decisione di esecuzione C(2024)8662;
- **Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023** recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;
- **Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 563749 del 24 ottobre 2024**, recante “Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.” – Disposizioni urgenti”;
- **Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 635206 del 2 dicembre 2024** recante “Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
- **Decreto Interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020** ad oggetto “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”;
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025** ad oggetto “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti” e successive modifiche e integrazioni;

- **Deliberazione di Giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016** che approva le disposizioni regionali per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 27 aprile 2021;
- **Deliberazione di Giunta regionale n. 1340 del 24 agosto 2021** recante “Approvazione delle disposizioni per il riconoscimento e l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici o storici, in attuazione dell’articolo 7 della Legge n. 238/2016 e del decreto n. 6899 del 30 giugno 2020”;
- **Nota esplicativa del Direttore generale del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale PIUE VII del Ministero delle politiche agricole, prot. 329363 del 25 luglio 2022**, sul Decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 concernente la salvaguardia dei vigneti eroici e storici. Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3;
- **“Metodologia per il calcolo e l’utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l’intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti”** del PSP 2023-2027, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale;
- **Nota di ISMEA (prot. n. 23/01/2025.0067054.E)**, recante stima della perdita di ricavo annuo di un ettaro di superficie vitata per uva da vino in Regione Emilia-Romagna per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per determinare l’importo del sostegno a compensazione per perdita di reddito ai sensi del Decreto della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato n. 2862 dell’8 marzo 2010.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Disposizioni Applicative, si intende per:

- **PSP:** Piano Strategico Nazionale della PAC di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- **Operazione:** l’intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l’aiuto ai fini della partecipazione all’intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, costituito da una o più attività;
- **Attività:** riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – come indicati dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 58, comma 1, lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv), e descritti dall’articolo 5 del D.M. n. 635206/2024;
- **Azione (o intervento):** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencato nell’allegato II al D.M. n. 635206/2024 (ad esempio: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);

- **Variante:** modifica per la quale deve essere presentata una domanda di approvazione preventiva al Settore Agricoltura, caccia e pesca di ambito territoriale competente;
- **Modifica minore:** modifica per la quale deve essere presentata una comunicazione entro la domanda di pagamento a saldo al Settore Agricoltura, caccia e pesca di ambito territoriale competente;
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto Interministeriale n. 6899/2020;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, comma 1 lettera b) e comma 2 del Decreto Interministeriale n. 6899/2020;
- **TSCU:** Tabelle Standard dei Costi Unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificate dal CREA, consultabili al link:
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743> ;
- **Ufficio territoriale:** sono i Settori Agricoltura, caccia e pesca di Ambito territoriale (Parma e Piacenza; Modena e Reggio Emilia; Bologna e Ferrara; Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) riportati nell'allegato A alle presenti Disposizioni.

1.3 PREMESSA

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi decenni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore “moderno” beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al “gusto internazionale” o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto “vino”. Nella competizione internazionale e nel mercato globale l’identificazione con il territorio di origine consente al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo in un binomio vincente.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo.

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive:

- a) quella di **collina**, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse;
- b) quella di **pianura**, con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali.

In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e più raramente internazionale) e la grande cantina, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

La qualità media dei vini dell'Emilia-Romagna negli ultimi decenni è notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza commercializzate nel mercato dell'HO.RE.CA e all'estero, così come i vini generici venduti nel circuito della Grande Distribuzione Organizzata che trovano sempre maggiore soddisfazione in particolare durante i periodi di crisi economica. L'Emilia-Romagna è una regione che sul piano vitivinicolo presenta diverse sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

Negli ultimi anni si è assistito ad un processo di riorganizzazione della viticoltura regionale che, a superficie vitata crescente e numero di imprese viticole in calo, ha aumentato la dimensione media aziendale delle superfici vitate che supera i 3 ha/azienda; tali dimensioni risultano ancora troppo ridotte per contenere i costi di produzione, con ripercussioni anche sul fronte commerciale.

Nonostante le ristrutturazioni degli ultimi due decenni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni culturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi crescenti per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in parte manuale o affidata a terzisti. D'altra parte, la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione unitamente ad una maggiore sostenibilità ambientale del settore. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli impone di riproporre l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

I vigneti emiliano romagnoli hanno un'età media di quasi 20 anni ed in particolare:

- il 32% delle superfici vitate in Regione ha meno di 10 anni;
- il 28% ha tra i 10 e i 20 anni di età;
- il 22% ha un'età compresa tra i 20 e i 30 anni;
- infine, il 18% dei vigneti hanno più di 30 anni di età.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compatibilmente con la normativa dell'Unione sono:

- Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati le operazioni proposte dovranno prefiggersi di ammodernare gli impianti viticoli, di aumentare la competitività dei produttori, crescere la qualità della produzione rafforzandone la loro identità nei diversi bacini viticoli anche con il ricorso alla meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione.

Al contempo è necessario promuovere il mantenimento dei vigneti storicamente presenti in Regione allevati con forme di allevamento tradizionali o la coltivazione della vite in aree particolarmente svantaggiate perseguiendo obiettivi di tutela del paesaggio e degli habitat nonché della biodiversità. È pertanto opportuno destinare una parte degli aiuti anche ai vigneti riconosciuti come storici od eroici, che necessitano di ammodernamento.

Per la viticoltura di pianura, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle aziende di collina occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinest, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione è rappresentato dalle denominazioni d'origine (DOC e DOCG) e dalle indicazioni geografiche (IGT). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma, al contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra riportati **si intende finanziare vigneti aventi caratteristiche tecniche ad integrale o comunque ad elevata meccanizzazione**, come quelle riportate nelle presenti Disposizioni Applicative.

2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macro-zone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate:

Macro-zone	Area	Province interessate
Pianura emiliana	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno e Pignoletto)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara
Pianura romagnola e litoranea	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
	Area litoranea (viticoltura delle sabbie – DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna
Collina	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
	Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia	Modena, Reggio Emilia
	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Ai fini dell'applicazione dell'intervento settoriale:

1. per "collina" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia;
2. la *distinzione tra pianura emiliana e quella romagnola* è individuata, per la Provincia di Bologna, dal corso del fiume Sillaro, a sinistra del quale si trova la Pianura emiliana mentre a destra la Pianura romagnola.

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità DOC e IGT.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando combinazioni portinesti/varietà opportune.

Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale.

La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno **privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte**. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. **È auspicabile il ricorso all'inerbimento** come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogene. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La **Flavescenza dorata (Grapevine flavescence dorée phytoplasma)** rappresenta la principale malattia della vite, riconosciuta quale organismo da quarantena in tutta l'Unione europea e presente in Regione con il suo vettore, la cicalina *Scaphoideus titanus*, dal 1998. A seguito dell'aggravamento dei danni causati dall'organismo nocivo nei vigneti regionali negli ultimi anni, è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di contrasto alla malattia e al suo vettore stabilite con determinazione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni n. 9973 del 17 maggio 2024, le quali, per la campagna 2024, consistevano:

1. nell'adozione di una strategia eradicatoria che prevede l'obbligo di estirpo immediato (o capitozzatura seguita da estirpo, nei termini indicati dalla citata determinazione) di ogni pianta:
 - ✓ con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, nelle aree vitate presenti nelle aree definite come **zona infestata**;
 - ✓ con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle aree vitate delle **zone cuscinetto e del restante territorio** in cui sono state riscontrate piante infette (confermate da analisi di laboratorio) da flavescenza dorata;
2. nell'effettuazione in tutte le aree vitate del territorio regionale di almeno due interventi insetticidi obbligatori contro lo scafoideo nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di trattamenti fitosanitari.

È pertanto necessario verificare che i richiedenti il contributo dell'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti abbiano regolarmente adempiuto alle misure di contrasto alla malattia.

3. AREA DELL'INTERVENTO

L'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti **si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna** ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse a finanziamento domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

4. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO SETTORIALE

Possono beneficiare dell'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, gli **imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del Codice civile, singoli e associati**, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

È escluso dall'intervento settoriale anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23 dicembre 2016 punto 9.

I beneficiari, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, devono realizzare vigneti aventi caratteristiche tecniche quali quelle indicate al paragrafo 10 e possedere le condizioni di cui al successivo paragrafo 5.

5. CONDIZIONI

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:

- a) rientrare in almeno una delle seguenti casistiche:
 - essere titolare di un'autorizzazione in corso di validità di cui agli articoli 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - aver già presentato almeno una:
 - a..1 domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
 - a..2 comunicazione di intenzione all'estirpazione, per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
 - a..3 comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo;
 - a..4 domanda per il riconoscimento di vigneti eroici o storici, per coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'elenco regionale;
- b) risultare regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute;
- c) avere in possesso una superficie pari almeno alla superficie oggetto di intervento, come dimostrato dal fascicolo anagrafico. Il richiedente dovrà disporre di un **idoneo titolo di proprietà, o titolo di possesso la cui durata sia pari almeno al vincolo** di cui all'art. 14 del D.M. n. 635206/2024 con decorrenza dal termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attestino la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento a saldo il titolo di conduzione dovrà

- avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo. In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;**
- d) **essere in regola con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;**
 - e) **rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro** per il personale dipendente di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 15/2021;
 - f) **prevedere un intervento di superficie uguale o maggiore di 0,5 ettari**, come indicato al successivo paragrafo 11;
 - g) **non risultare escluso** dall'Intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non essere destinatario di provvedimenti di esclusione disposti ai sensi della Legge Regionale n. 15/2021 o della Legge n. 238/2016;
 - h) **non coltivare impianti illegali, superfici vitate prive di autorizzazione, o comunque terreni vitati non iscritti in schedario;**
 - i) **aver adempiuto nell'anno 2024**, per tutte le superfici vitate condotte, **alle prescrizioni** dettate dalle disposizioni regionali in materia fitosanitaria **relativamente alla lotta obbligatoria per contenere la diffusione della Flavescenza dorata** della vite, riportate nella determinazione n. 9973/2024, consistenti, per la campagna 2024:
 - a. nell'adozione di una strategia eradicatoria che prevede l'obbligo di estirpo immediato (o capitozzatura seguita da estirpo, nei termini indicati dalla citata determinazione) di ogni pianta:
 - ✓ con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, nelle aree vitate presenti nelle aree definite come **zona infestata**;
 - ✓ con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle aree vitate delle **zone cuscinetto e del restante territorio** in cui sono state riscontrate piante infette (confermate da analisi di laboratorio) da flavescenza dorata;
 - b. nell'effettuazione in tutte le aree vitate del territorio regionale di **almeno due interventi insetticidi obbligatori contro lo scafoideo**, nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia;
 - j) **avere presentato**, se dovuta, **la dichiarazione di vendemmia** di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) delegato n. 2018/273 e all'articolo 24 del Regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274, **relativa alla Vendemmia 2024**;
 - k) **non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011** (c.d. requisiti di moralità);

Le condizioni riportate ai punti b), c), d), e), f), h), k) dovranno essere possedute dai richiedenti fino all'erogazione del contributo a saldo.

L'impresa dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare (REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)**. Il requisito sarà verificato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda di ammissibilità e alla concessione dell'aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità e alla concessione. Detta verifica si intende svolta in relazione alla sola attività agricola. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include anche quella delle posizioni individuali dei singoli soci.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di sostegno, **allega all'istanza il CONSENSO/I DEL/I PROPRIETARIO/I alla realizzazione dell'operazione prevista**, debitamente sottoscritto e corredato di un documento di identità in corso di validità. Laddove il terreno sia di proprietà di più comproprietari il consenso deve essere sottoscritto da tutti i comproprietari; analogamente il conduttore comproprietario del terreno dovrà allegare alla domanda il consenso sottoscritto da tutti gli altri comproprietari.

Con riferimento agli impianti illegali o alle superfici vitate prive di autorizzazione, **non sono ammissibili a sostegno i destinatari di un ordine di estirpazione**, a seguito di notifica del verbale di contestazione di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981, che non hanno provveduto all'estirpazione alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Il richiedente dovrà aver valorizzato nell'Anagrafe delle aziende agricole il proprio recapito di Posta elettronica certificata.

6. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e dell'articolo 10 del D.M. n. 635206/2024, i produttori accedono all'aiuto per le azioni di reimpianto per motivi fitosanitari **solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria** emanato dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. 635206/2024;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;

- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso da parte del richiedente agli uffici territoriali della Regione competenti per l'accoglimento delle domande della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti riportati nell'allegato A delle presenti Disposizioni Applicative e per conoscenza al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, contestualmente alla sua adozione.

La documentazione **che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari** è conservata presso il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

7. VIGNETI EROICI O STORICI E VITICOLTURA EROICA

Vigneti eroici e/o storici iscritti nell'elenco regionale

Ai vigneti eroici e/o storici, già iscritti nell'elenco regionale o che hanno in corso un procedimento di iscrizione al suddetto elenco ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1340/2021, è riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato alla Regione Emilia-Romagna (articolo 9 del D.M. n. 635206/2024).

Per accedere al finanziamento con l'indicata riserva è necessario che, al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- sia stato ottenuto il relativo riconoscimento, con iscrizione nell'elenco regionale, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 1340/2021;
- se non ancora riconosciuto, sia stata già presentata la domanda per il riconoscimento di vigneti eroici e/o storici ed ottenuto il relativo protocollo nel software SIL_ASS. Resta fermo che **l'ottenimento del riconoscimento come vigneto eroico e/o storico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto**.

Il richiedente l'aiuto su vigneti eroici o storici dovrà presentare un'unica domanda che potrà comprendere sia le azioni sui vigneti eroici o storici sia anche altre azioni su vigneti condotti.

Le tipologie di intervento oggetto di domanda di contributo per tali vigneti devono essere volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e devono rispondere prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Interm. n. 6899/2020.

A tal fine, sono previste le seguenti tipologie di **attività ammissibili**:

- a) **per i vigneti eroici:** sono ammesse le diverse azioni previste dalle presenti Disposizioni Applicative, compreso il reimpianto su superfici diverse, purché si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;
- b) **per i vigneti storici:**

- a. la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni presenti nella zona e iscritti nell'elenco regionale delle varietà di uve da vino in Regione Emilia-Romagna oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona;
- b. il reimpianto su una superficie diversa da quella in cui è stato estirpato è ammesso solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Interm. n. 6899/2020, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono o saranno riconosciuti come eroici e/o storici, si impegnano ad eseguire le eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico o storico. In particolare, in caso di reimpianto, saranno ammissibili solo impianti che prevedono l'utilizzo di pali in legno.

Gli interventi possono essere realizzati anche con modalità tecniche diverse da quelle indicate al successivo paragrafo 10, fermo restando che in fase di accertamento finale dei lavori eseguiti, verrà verificato il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, pena, in caso di esito negativo, la decadenza del contributo concesso per il vigneto riconosciuto come eroico e/o storico.

Esclusivamente per la **categoria dei vigneti riconosciuti come eroici**, la quantificazione dei contributi spettanti avviene sulla base della tipologia di intervento riportata nella Tabella standard alla voce di tipologia di vigneto “Viticoltura eroica”.

Viticoltura eroica

I beneficiari che intendono realizzare interventi di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto vigneti riconducibili alla categoria della viticoltura eroica senza tuttavia richiedere il riconoscimento regionale ai sensi della richiamata deliberazione n. 1340/2021 possono richiedere un contributo sulla base dei costi unitari corrispondenti riportati nelle Tabelle Unità di Costi Standard (UCS).

Appartengono alla categoria di “viticoltura eroica” gli impianti di vigneto ubicati su superficie con almeno una delle caratteristiche di seguito riportate:

- 1) pendenza del terreno superiore a 30%;
- 2) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- 3) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- 4) viticoltura delle piccole isole.

Per tale tipologia di intervento si applicano tutte le previsioni stabilite nelle presenti Disposizioni Applicative riportate nelle modalità tecniche di cui al paragrafo 10, nonché

tutte le prescrizioni non riferite ai vigneti appartenenti alla categoria di “viticoltura eroica”.

Anche per la categoria della viticoltura eroica, la quantificazione dei contributi spettanti avviene sulla base della tipologia di intervento riportata nella Tabella standard alla voce di tipologia di vigneto “Viticoltura eroica”.

8. ATTIVITÀ AMMESSE

Ciascuna operazione oggetto di domanda di sostegno contiene una o più **attività ammesse** dalla regolamentazione dell’UE come indicate all’articolo 5 del D.M. n. 635206/2024.

Le **attività** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

- a) la **riconversione varietale** che consiste:
 1. nel **reimpianto** sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, **di una diversa varietà di vite**, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- b) la **ristrutturazione**, che consiste:
 1. nella **diversa collocazione del vigneto** attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 2. nel **reimpianto** del vigneto sulla stessa particella **ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto**;
- c) **reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie** su decisione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno, nonché a quella di variante o modifica minore in caso di mutamento delle caratteristiche tecniche del progetto da realizzarsi, una **relazione che descriva l'adeguatezza delle specifiche attività richieste a contributo** e, in particolare, delle ragioni tecniche per cui:

- (per attività di riconversione varietale) la nuova varietà di uva da vino da impiantare è di maggior pregio enologico o commerciale rispetto alla precedente, indicandole entrambe;
- (per interventi di ristrutturazione con cambio della localizzazione del vigneto) la posizione in cui intende reimpiantare il vigneto è più favorevole dal punto di vista agronomico, di esposizione o altre ragioni climatiche ed economiche;
- (per attività di ristrutturazione in cui si modifichi solo il sistema di allevamento del vigneto) la forma di allevamento e/o di sesto di impianto rispetto a quella precedente adottata è diversa e più idonea alla meccanizzazione.

Il beneficiario deve prevedere reimpianti di **vigneti aventi varietà di uve da vino iscritte nell'elenco delle varietà autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna** (allegato 2, elenco approvato dalla determinazione dirigenziale n. 8980/2024 e successive modifiche e integrazioni).

Ciascun beneficiario può presentare **una sola domanda di sostegno** contenente anche più attività ammissibili, afferenti anche a più territori provinciali della Regione Emilia-Romagna, ivi comprese eventuali richieste di sostegno sui vigneti eroici o storici.

I richiedenti che vorranno utilizzare **autorizzazioni al reimpianto da conversione di ex diritto** dovranno posare le barbatelle entro e non oltre la data di scadenza fissata al 31 dicembre 2025, pena la decadenza dal contributo della relativa superficie.

9. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE

Non risultano ammissibili operazioni avviate in data antecedente o uguale a quella della presentazione della domanda di sostegno. A tal fine, **l'OPERAZIONE SI CONSIDERA AVVIATA** qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) prelievo del terreno per effettuare le analisi del terreno e/o la concimazione di fondo e i lavori preparatori del terreno;
- b) consegna, attestata da fattura o Documento di Trasporto (DDT), relativa al materiale richiesto a contributo, per la realizzazione del nuovo vigneto;
- c) asportazione di fili o pali oppure dei ceppi di vite, per le operazioni di estirpazione.

Non sono altresì ammissibili e comportano l'inammissibilità di tutta l'operazione, i seguenti interventi:

- a) **interventi di rinnovo normale dei vigneti**, con ciò intendendosi il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale;
- b) **operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su "superficie vitata abbandonata"** come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- c) **interventi riconducibili alla normale gestione del vigneto**, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto (es. rimpiazzo di fallanze) e che non rappresentano un cambiamento strutturale. Si precisa pertanto che l'asportazione dal terreno dei ceppi di vite e il successivo reimpianto di barbatelle sulla medesima superficie, mantenendo le strutture di sostegno preesistenti, non è ammissibile;
- d) **interventi su vigneti realizzati, nella totalità o in parte, in assenza delle comunicazioni previste dalla normativa vigente di settore** (es. omessa

comunicazione di estirpazione e/o di reimpianto), anche qualora l'omissione venga accertata in corso di istruttoria della domanda di sostegno.

Non sono inoltre ammissibili e **comportano l'inammissibilità della superficie vitata** richiesta a contributo, o la decadenza dal contributo medesimo, gli interventi:

- **su vigneti che presentino, nella totalità o in parte, difformità** (per superficie, età dell'impianto, vitigno, forma di allevamento e/o sesto di impianto) **tra le informazioni contenute nello schedario viticolo del richiedente e quanto accertato in campo** durante l'esecuzione delle attività di controllo in loco prima delle operazioni (controlli ex ante). Una diversa forma di potatura della vite rilevata in campo rispetto a quanto riportato in schedario che comporti una diversa forma di allevamento tra cordone speronato, casarsa, guyot, doppio capovolto e sylvoz non comporta l'inammissibilità della superficie.

L'inammissibilità della superficie vitata oggetto di estirpo per "difformità di superficie" si applica solo ai casi in cui in campo si rilevi una superficie in coltura pura con difformità superiore al 10% (in positivo o in negativo) rispetto alla superficie vitata riportata in schedario del vigneto misurato.

Analoga tolleranza del 10% è prevista anche per la verifica del sesto di impianto;

- **da realizzare con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022;**
- **da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento;**
- **di reimpianto di filari singoli di vite** anche se contigui a vigneti aventi le caratteristiche indicate nel successivo paragrafo 10 "Modalità tecniche";
- **realizzati con modalità tecniche diverse da quelle indicate al successivo paragrafo 10** (esclusi i vigneti eroici o storici).

Non sono altresì ammessi a contributo:

- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli e grandine (es. shelter);
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- la costruzione di strade carrozzabili;
- l'acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi ivi compresi trattori o mezzi di trasporto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati. Gli aiuti erogati nell'ambito del presente intervento settoriale non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie. È tuttavia fatta eccezione per l'operazione del PSR SRE01 (Insediamento dei giovani agricoltori);

- IVA, imposte e tasse;
- spese tecniche e spese generali;
- estirpazione dei vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie;
- spese per livellamento, spietramento e realizzazione di scoline o impianti di drenaggio;
- impianti di irrigazione.

10. MODALITÀ TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento settoriale in questione devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

In parziale deroga a tale previsione, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per i soli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOCG possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono quelle previste dai disciplinari di produzione DO e IG ed iscritte nell'elenco delle varietà di uve da vino autorizzate alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna riportate nell'allegato 2 e successive modifiche e integrazioni.

Le **FORME DI ALLEVAMENTO** realizzabili per gli impianti sono:

- Spalliera, nella quale si ricomprendono tutti gli impianti "verticali", ovvero G.D.C., Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Cordone semplice (per le varietà a portamento assurgente), Casarsa, Duplex, Sylvoz e simili, Guyot e simili (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali) ivi compreso il "Guyot doppio capovolto";
- Pergola;
- Alberello.

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il **NUMERO DI CEPPI AD ETTARO** non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto. Inoltre, se il disciplinare del vino DO IG lo consente, si possono adottare sesti di impianto diversi da quelli riportati nel presente paragrafo, fermo restando che per le forme di allevamento a **SPALLIERA** la **densità di impianto** deve essere **pari ad almeno 2.000 piante/ha**, pena la decadenza dal contributo relativo all'intera superficie vitata impiantata e all'eventuale superficie estirpata in precedenza.

Il **MATERIALE VIVAISTICO da utilizzare** nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.Lgs. n. 16/2021.

A tal fine, tale materiale vivaistico:

- a. deve essere di **categoria: “certificato” o “standard”**. Tale indicazione deve risultare nella fattura di vendita del materiale vegetale impiegato nell’impianto emessa dal vivaista viticolo al richiedente il contributo. In assenza di indicazione in fattura, il beneficiario dovrà allegare, unitamente alla domanda finale di pagamento, copia fotostatica leggibile di **tutte** le etichette che certificano l’appartenenza alla categoria sopraindicata (“certificato” o “standard”) apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle utilizzate nell’impianto richiesto a contributo. Tali etichette dovranno comunque essere conservate in azienda ed esibite, a richiesta, durante il controllo in loco previsto a conclusione dell’operazione;
- b. deve essere fornito da operatori autorizzati dalle competenti strutture fitosanitarie e iscritti nel relativo Registro Ufficiale degli Operatori professionali (c.d. RUOP), secondo quanto riportato nella normativa fitosanitaria vigente.

Non è pertanto ammesso l’utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale o di materiale fornito da operatori non autorizzati o privo di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette relativamente all’indicazione della categoria, “certificato” o “standard” del materiale vegetale impiegato nel vigneto finanziato, pena la decadenza dal contributo concesso.

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici che devono essere rispettati nell’ambito degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Agli interventi relativi a vigneti eroici o storici si applica quanto stabilito nel paragrafo 7.

Indicazioni tecniche valide per l’intero territorio regionale

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- ✓ pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 metri;
- ✓ uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione;
- ✓ non sono ammissibili forme di allevamento “a tendone” in Emilia-Romagna in quanto non meccanizzabili;
- ✓ gli impianti di vigneto realizzati con il contributo delle presenti Disposizioni Applicative **devono comprendere le seguenti attività:**
 - a) la concimazione di fondo e la lavorazione preparatoria del terreno, su tutta la superficie vitata;
 - b) lo squadro e il picchettamento dell’impianto;
 - c) l’acquisto e la messa a dimora di barbatelle di categoria “standard” o “certificato”;

- d) l'acquisto e la posa in opera di tutte le componenti delle strutture di sostegno (quali pali di testata, ancoraggi – con fune legata all'impianto –, pali intermedi, tutori, fili e ogni altro accessorio) che dovranno sostenere il nuovo vigneto per il periodo vincolativo previsto al paragrafo 17.3 delle presenti Disposizioni e che ne garantiscano la meccanizzabilità delle operazioni.

Qualora siano richieste a contributo solamente le attività riferite alle lettere a), b) e c), il contributo verrà rideterminato secondo i parametri definiti nelle TSCU decurtando il costo delle strutture di sostegno. La decurtazione dell'importo relativo alle strutture di sostegno opera su tutta la superficie richiesta a contributo.

Se in sede di accertamento finale, si riscontra l'utilizzo di strutture di sostegno usate, non sarà ammesso a pagamento l'importo per l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno riferito a tutta la superficie oggetto di contributo.

L'impianto richiesto a contributo a valere sulle presenti Disposizioni **deve essere sorretto da pali di testata e provvisto di ancore ad ogni estremità dei filari che lo costituiscono**, non potendo essere realizzato in continuità con altri impianti già o contestualmente realizzati dal richiedente o da soggetti terzi, pena la decadenza dal contributo per l'importo relativo alle strutture di sostegno.

Indicazioni tecniche valide per la “Pianura emiliana”

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti: se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione. Nei terreni sabbiosi con contenuto in argilla inferiore al 6-8% è ammesso l'utilizzo di materiali di moltiplicazione a “piede franco”;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila.

Indicazioni tecniche per la “Pianura romagnola e litoranea”

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti: se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. Tutti i portinnesti devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC nonché capacità idrica del terreno e disponibilità di irrigazione;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a contro spalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila.

Indicazioni tecniche per la “Collina”

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesi: preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare, da scegliere anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- per la collina piacentina, qualora le condizioni tecniche lo consentano, possono essere ammessi impianti con viti binate. In questo caso le distanze previste sulla fila sono: 1,60-2,60 m;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila.

Nelle fasce pedecollinari (con pendenza sia inferiore che superiore al 15%) ubicate a sud della via Emilia, gli uffici territoriali della Regione competenti possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesi, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. Ai fini del riconoscimento del contributo si applica in ogni caso quanto previsto al paragrafo 12.

11. SUPERFICIE MINIMA

La **superficie minima ammessa al sostegno è pari a 0,5 ettari**; tale condizione di ammissibilità della domanda di aiuto dovrà sussistere anche dopo la realizzazione degli interventi, pena la decadenza dell'intero contributo concesso.

Il limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più azioni.

Ai fini del pagamento del sostegno, la superficie vitata oggetto del contributo è sempre misurata in conformità all'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 laddove prevede che: *“la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari”*.

Pertanto, sono ammissibili gli interventi che ricadono solo all'interno del poligono del vigneto così identificato.

12. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DEGLI AIUTI

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'operazione;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo quanto previsto nella Tabella standard dei costi unitari riportata nel presente paragrafo.

La **COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO** consiste in una compensazione finanziaria calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato del Mipaaf dell'8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, tenuto conto dei valori relativi ai mancati ricavi medi annui di un ettaro di superficie vitata per uva da vino in Emilia – Romagna calcolati da ISMEA (protocollo n. 23/01/2025.0067054.E) sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato, è **fissata in euro 3.000,00 ad ettaro**.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora:

- siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione;
- siano utilizzate autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto;
- l'azione sia realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto, come ad esempio nel reimpianto anticipato anche quando l'estirpazione si concluda prima della fine lavori dell'operazione.

Inoltre, sono ammissibili al contributo, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, i costi riferiti all'**ESTIRPAZIONE DEL VIGNETO** ammesso, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, secondo l'importo unitario riportato nella successiva Tabella dei costi standard.

Tale spesa, comprensiva dei costi di ssvellimento e smaltimento delle piante e dei materiali costituenti le strutture di sostegno, è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni se collegati ad una comunicazione di intenzione all'estirpazione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di sostegno e comunque rispettando la data indicata al successivo paragrafo 14.2.

La superficie estirpata richiesta a contributo con l'operazione di ristrutturazione e riconversione vigneti può essere inferiore o uguale a quella impiantata, ma non può mai essere superiore alla superficie di vigneto impiantata. La superficie estirpata va misurata

con le regole dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 2022/126 (sul campione del 5% delle superfici estirpate e richieste a contributo), senza applicare la tolleranza tecnica.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione, nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Rispetto al costo del vigneto denominato *“pianeggiante”*, nella successiva Tabella sono riportati valori maggiorati per le seguenti due tipologie di interventi:

- **vigneti realizzati in terreni con pendenza superiore al 15%;**
- **viticoltura eroica**, in cui i vigneti devono essere realizzati in terreni con pendenza superiore al 30%, fermo il rispetto degli altri requisiti indicati al paragrafo 7.

Ai fini dell'individuazione della pendenza per il presente avviso pubblico, si fa riferimento al dato percentuale della pendenza esposto a GIS sulla parcella/particella interessata all'impianto del vigneto finanziato con l'operazione della Ristrutturazione e riconversione vigneti. Se l'impianto insiste su due particelle/parcelle con pendenze in parte superiori e in parte inferiori al limite, sono presi a riferimento i due valori diversi della Tabella dei costi unitari.

I **CONTRIBUTI SUI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RICONVERSIONE**, di cui alla lettera b), nonché **SUI COSTI DI ESTIRPAZIONE**, sono **erogati al 50% degli importi richiesti nei limiti della Tabella dei costi standard unitari**, esclusivamente per le azioni e le spese previste dalle presenti Disposizioni Applicative.

n.	Tipologia di intervento	Tipologia di impianto	Range di densità (piante/Ha)	Tipologia vigneto	Costo semplificato impianto completo (€/Ha)	Struttura di sostegno (materiali e montaggio)* (€)	Costo semplificato impianto completo senza chiedere il contributo per le struttura di sostegno (materiali e montaggio) (€)		
					A	B	C (A-B)		
1	Impianto	Spalliera	da 2.000 a 3.774	Pianeggiante	22.698,00	11.886,05	10.811,95		
2				Pendenza > 15%	22.895,00	12.083,32	10.811,68		
3				Viticoltura eroica	29.507,00	15.451,87	14.055,14		
4			da 3.775 a 4.107	Pianeggiante	23.854,00	12.606,41	11.247,59		
5				Pendenza > 15%	24.063,00	12.815,64	11.247,36		
6				Viticoltura eroica	31.010,00	16.388,33	14.621,67		
7			da 4.108	Pianeggiante	25.651,00	13.535,13	12.115,87		
8				Pendenza > 15%	25.876,00	13.759,98	12.116,02		
9				Viticoltura eroica	33.346,00	17.595,67	15.750,33		
10		Alberello		Pianeggiante	16.546,00	4.095,00	12.451,00		
11				Pendenza > 15%	16.620,00	4.169,25	12.450,75		
12				Viticoltura eroica	21.510,00	5.323,50	16.186,50		
13		Pergola	fino a 3.251	Pianeggiante	32.729,00	24.178,36	8.550,64		
14				Pendenza > 15%	32.937,00	24.386,28	8.550,72		
15				Viticoltura eroica	42.548,00	31.431,87	11.116,13		
16			da 3.252	Pianeggiante	37.030,00	25.572,08	11.457,92		
17				Pendenza > 15%	37.262,00	25.804,50	11.457,50		
18				Viticoltura eroica	48.139,00	33.243,70	14.895,30		
19	Estirpazione				1.968 €/ha				
20	Analisi del terreno (pH, conducibilità, tessitura, calcare totale, calcare attico, CSC, SO, N, P, K, microelementi)				94,00 €/analisi. Massimo 1 analisi ogni 5 Ha di vigneto realizzati				

(*) l'importo è stato desunto dall'Allegato 1 della Metodologia per il calcolo l'utilizzo dei costi unitari della RRN versione di giugno 2024 . Per la viticoltura eroica si è aumentato del 30% l'analogo importo per Struttura di sostegno (materiali e montaggio) dell'area pianeggiante.

È possibile richiedere a contributo le analisi del terreno in cui si impianterà il vigneto, nel limite massimo di 1 analisi ogni 5 ha di vigneto realizzato. Il laboratorio di analisi incaricato dovrà riportare le coordinate geografiche in cui è stato effettuato o sono stati effettuati il/i prelievo/i del terreno nella fattura o nel documento riportante i risultati dell'analisi.

Le **analisi del terreno** dovranno altresì prevedere almeno i seguenti parametri: pH, conducibilità, tessitura, calcare totale, calcare attico, CSC, SO, N, P, K, microelementi. Alla domanda di pagamento a saldo il beneficiario dovrà allegare sia il risultato analitico delle analisi del terreno che la relativa fattura.

13. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse disponibili sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto dipartimentale n. 659723 del 13 dicembre 2024, come modificato dal successivo decreto 17520 del 15 gennaio 2025, di riparto della dotazione finanziaria degli interventi settoriali del vino attivati in Italia per la campagna vitivinicola 2025/2026 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Successivamente, con Deliberazione di Giunta regionale prot. GPG/2025/27 del 27 gennaio 2025, le risorse assegnate alla Regione sono state riallocate tra gli interventi settoriali vitivinicoli, portando le risorse disponibili sull'intervento settoriale della Ristrutturazione e riconversione vigneti ad **€ 12.476.496,00**.

Alle risorse disponibili per l'intervento settoriale verranno detratte le risorse necessarie per finanziare il saldo dei contributi concessi riferiti alle domande di pagamento anticipato presentate nelle campagne precedenti alla campagna 2025/2026, definite provvisoriamente in **€ 489.149,75**.

Le risorse disponibili sono riportate nella Tabella sottostante:

Descrizione	Importi (€)
Risorse disponibili per l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti (Decreto dipartimentale n. 659723/2024 e ss.mm.ii; deliberazione di Giunta regionale prot. GPG/2025/27 del 27 gennaio 2025)	12.476.496,00
Risorse necessarie per pagare saldi campagne precedenti la campagna 2025/2026	489.149,75
Risorse libere per il finanziamento di nuove domande di sostegno campagna 2025/2026	11.987.346,25
di cui Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	1.798.101,94
di cui Riserva finanziaria per Vigneti eroici o storici (20%)	2.397.469,25

I fondi delle riserve non utilizzati saranno destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non soggetto a riserva.

14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

14.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di sostegno deve essere presentata entro le ore **13.00 di lunedì 31 marzo 2025** avvalendosi del sistema informativo SIAG messo a disposizione da AGRE. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGRE, secondo quanto definito da AGEA coordinamento.

La domanda deve essere compilata fornendo tutte le informazioni richieste per l'accesso all'intervento settoriale, nonché i seguenti elementi:

- a) la descrizione delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;
 - c) un indicatore che consenta di distinguere:
 - le domande afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto riconosciuto come vigneto eroico e storico, o per il quale è stata presentata domanda per il riconoscimento;
 - le domande afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie;
- in quanto a queste due categorie sono attribuite specifiche riserve finanziarie del plafond regionale.

Quanto indicato nella precedente lettera b), costituisce di fatto il **cronoprogramma delle attività** e deve essere esplicitato nella domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa.

La tempistica del cronoprogramma è vincolante ai fini della presentazione della domanda finale di pagamento.

Le domande dovranno essere presentate all'ufficio territoriale competente indicato nell'allegato A alle presenti disposizioni, nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo al momento della presentazione della domanda di sostegno.

ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO DEVONO ESSERE ALLEGATI:

1. **autorizzazione sottoscritta della proprietà** (proprietari o comproprietari) ad eseguire i lavori richiesti a contributo e a percepire il relativo contributo, se l'intervento è effettuato su terreni non di proprietà o di proprietà non esclusiva, con copia dei documenti di identità in corso di validità. In presenza di più comproprietari l'autorizzazione deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari;
2. **dichiarazione del/i proprietario/i che attesti la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del titolo del possesso**, se di durata inferiore al termine previsto per il vincolo di cui all'art. 14 del D.M. n. 635206/2024, corredata di copia dei documenti di identità in corso di validità del/i dichiarante/i;
3. **estratto di mappa in scala 1:2.000** (o ortofoto con reticolo catastale) con evidenziata l'area oggetto dei diversi interventi;
4. **copia del documento di identità in corso di validità** del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa;
5. **copia del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) eseguiti nell'anno 2024 dal richiedente**, nonché copia delle fatture dei prodotti fitosanitari utilizzati contro il vettore della Flavescenza dorata *Scaphoideus titanus* per i trattamenti eseguiti nel 2024; Il registro dei trattamenti fitosanitari, sottoscritto dal richiedente, deve comprendere tutte le superfici vitate condotte nell'anno 2024 e non può essere successivamente modificato, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno;

6. **fotografie digitali con indicazione della data, riferita allo stato del terreno che ospiterà l'impianto di vigneto**; in caso di interventi su più superfici, occorre allegare **almeno una foto per superficie**;
7. **Relazione** descrittiva delle ragioni tecniche di adeguatezza delle specifiche attività richieste a contributo come meglio specificate al paragrafo 8.

Nel caso in cui i documenti sopraindicati siano già stati allegati ad un'istanza precedentemente presentata alla Regione, è facoltà del richiedente avvalersi della possibilità di indicare, in alternativa, gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti già prodotti.

I documenti sopra riportati se non allegati alla domanda di sostegno, possono essere integrati, su richiesta dell'ufficio territoriale competente, entro i 10 giorni successivi dal ricevimento della richiesta. **Decorsi i 10 giorni dalla richiesta di documentazione integrativa, senza che la stessa sia stata presentata, la domanda di sostegno sarà dichiarata inammissibile.**

14.2 TERMINI E ADEMPIMENTI RIFERITI AI PROCEDIMENTI DEL POTENZIALE VITICOLO

Al fine del rispetto dei termini procedurali fissati dalle disposizioni amministrative regionali in materia di potenziale viticolo, sono previste le seguenti tempistiche:

- nel caso di domande di sostegno collegate a comunicazioni di intenzione all'estirpazione, reimpianti anticipati, comunicazioni di riconoscimento di vigneti eroici o storici, **le operazioni di estirpazione degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno sabato 30 agosto 2025, pena l'esclusione della relativa superficie vitata già estirpata sia dal contributo per l'estirpo che per l'impianto e il mancato reddito.** Tale termine resta valido anche per i richiedenti che non abbiano richiesto a contributo i costi di estirpazione e/o il mancato reddito o per i quali gli uffici territoriali abbiano in precedenza concluso i relativi controlli in loco prima delle operazioni;
- **la comunicazione di fine lavori del reimpianto** del vigneto oggetto di contributo **deve essere presentata all'ufficio territoriale competente, entro la scadenza della presentazione delle domande di pagamento finale**, ovvero entro mercoledì 10 giugno 2026 per coloro che avranno indicato nel cronoprogramma il 2026 o entro giovedì 10 giugno 2027 per coloro che avranno indicato il 2027. La mancata presentazione della comunicazione di fine lavori entro tali scadenze comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge regionale n. 14/2017, art. 7, comma 2; il richiedente dovrà comunque presentare detta comunicazione entro 10 giorni dalla relativa richiesta dell'ufficio territoriale competente.

14.3 PROCEDURE E TERMINI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La competenza per l'istruttoria delle domande di sostegno, di variante, nonché delle eventuali istanze di subentro e delle domande di pagamento, spetta agli uffici territoriali della Regione riportati nell'allegato A alle presenti Disposizioni Applicative.

La competenza per l'approvazione dell'elenco unico regionale delle domande ammesse, per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento dei vigneti eroici o storici, per la verifica dei requisiti in ordine alla categoria della "viticoltura eroica", per l'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo ex ante e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché per l'acquisizione massiva dei CUP riferiti alle domande ammissibili spetta all'Area Settore vegetale.

I Responsabili di Procedimento, nonché gli uffici preposti all'istruttoria, sono riportati nell'allegato A alle presenti Disposizioni.

Ai fini dell'avvio del procedimento, le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun ufficio territoriale, in relazione alle modalità definite da AGREAS sulla presentazione delle domande e nel manuale delle procedure e dei controlli.

Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, l'Area Settore vegetale provvede a:

- a) verificare se la dotazione finanziaria disponibile per l'intervento settoriale è sufficiente a coprire l'intero fabbisogno risultante dalle domande complessivamente presentate e a darne comunicazione agli uffici territoriali;
- b) estrarre, in accordo con AGREAS, i campioni di domande di aiuto da sottoporre a controllo ex ante, valido anche al fine del controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun ufficio territoriale effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute e verifica:

- la completezza e la regolarità della domanda di sostegno e degli allegati;
- che il beneficiario possieda tutti i requisiti di accesso all'intervento settoriale;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni di cui al presente atto;
- la regolarità contributiva del richiedente sia in fase di istruttoria di ammissibilità che di eventuale concessione. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione;
- ogni ulteriore documentazione che si rendesse utile per definire l'ammissibilità della domanda;
- sulla base del campione estratto dall'Area Settore vegetale, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprese quelle relative ai requisiti di moralità.

Gli uffici territoriali dovranno terminare i sopralluoghi nelle aziende estratte a controllo in loco previsti nell'ambito dei controlli ex ante entro **venerdì 29 agosto 2025**. I controlli ex ante e i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno essere conclusi entro il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria di ammissibilità.

L'ufficio territoriale competente può richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria medesima. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta dell'Amministrazione entro e non oltre dieci giorni dal suo ricevimento, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Nel caso in cui una domanda di sostegno sia collegata a più procedimenti del potenziale e uno di questi abbia esito negativo, l'ufficio competente provvede al rigetto limitatamente alla parte riferita al procedimento non ammissibile. La domanda di sostegno resta ammissibile per il procedimento che ha avuto esito positivo se sono rispettati i requisiti previsti (es. superficie minima).

Qualora il fabbisogno finanziario derivante dalle domande sia inferiore alla dotazione disponibile l'Area Settore vegetale ne dà comunicazione formale agli uffici territoriali della Regione che a loro volta provvedono, entro e non oltre **venerdì 14 novembre 2025**, a concludere le istruttorie delle domande di sostegno, ad approvare l'elenco delle domande ammissibili e l'eventuale elenco delle domande non ammissibili identificate tramite numero univoco AGREA nonché a concedere, **con apposito atto, i contributi spettanti ai beneficiari** riportando per ognuno di essi il CUP trasmesso dall'Area Settore vegetale. L'elenco delle domande di sostegno ammesse dovrà essere redatto secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti, indicando per ciascuna domanda la spesa richiesta e quella ammessa, il contributo richiesto e quello concesso, la superficie richiesta e quella ammessa nonché la data di fine lavori. Entro la medesima data all'Area Settore vegetale dovrà essere trasmesso l'atto adottato.

Qualora invece il fabbisogno finanziario derivante dalle domande sia superiore alla dotazione disponibile, si applica il criterio del "pro-rata", ad eccezione delle domande di reimpianto per ragioni di ordine fitosanitario e per i vigneti eroici o storici, che saranno finanziate integralmente fino al completamento delle rispettive riserve finanziarie. Pertanto, l'ufficio territoriale dovrà terminare le istruttorie sulle domande di aiuto e adottare un atto in cui approva l'elenco delle domande ammissibili ed eventualmente l'elenco delle domande non ammissibili entro **venerdì 31 ottobre 2025**. Entro la medesima data l'ufficio territoriale trasmette all'Area Settore vegetale l'atto adottato.

L'Area Settore vegetale, **entro 7 giorni dal ricevimento degli atti degli uffici territoriali** competenti, approva con specifico atto l'elenco unico regionale delle domande ammissibili e definisce la percentuale del contributo concedibile, calcolata in maniera proporzionale per consentire il finanziamento di tutte le domande ammissibili. Provvede altresì ad acquisire i CUP e a darne comunicazione agli uffici territoriali. **Gli uffici territoriali adottano, entro venerdì 14 novembre 2025, gli atti di concessione dei**

contributi spettanti ai beneficiari e li inviano all'Area Settore vegetale. Gli atti di concessione prevedono, tra l'altro, che l'importo dell'aiuto possa essere integrato in funzione delle ulteriori risorse o economie che si rendessero eventualmente disponibili. A tal fine, entro **venerdì 7 agosto 2026**, gli uffici territoriali competenti inseriscono nel sistema informativo di AGREAS i dati derivanti da eventuali rinunce, varianti e dai controlli effettuati sulle domande di pagamento a saldo presentate e comunicano all'Area Settore vegetale l'effettivo fabbisogno. In relazione alle comunicazioni di cui sopra e a fronte di eventuali ulteriori risorse, l'Area Settore vegetale procede, entro 7 giorni, ad una rideterminazione dei contributi spettanti ai beneficiari trasmettendo il relativo atto agli uffici territoriali competenti, i quali provvedono a loro volta a adottare entro 14 giorni i formali atti di integrazione della concessione.

A seguito della notifica via PEC della concessione aggiornata, i beneficiari che hanno presentato la fidejussione dovranno trasmettere, entro e non oltre 10 giorni, l'integrazione della fidejussione originaria che riporti il nuovo importo del contributo concesso. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento dell'importo non coperto da fidejussione verrà eventualmente riconosciuto solo in sede di saldo finale.

Gli atti di concessione e successive integrazioni adottati dagli uffici territoriali saranno tempestivamente pubblicati **sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna**. Con la pubblicazione nel BURERT si intendono assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari.

14.4 RINUNCIA AL CONTRIBUTO CONCESSO

I beneficiari possono rinunciare al contributo, senza incorrere nelle penalità di cui al successivo paragrafo 18, inviando una comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza della presentazione della **prima** domanda di pagamento (domanda di pagamento anticipato o domanda di pagamento a saldo).

Le **rinunce presentate oltre il termine** sopra indicato comportano l'applicazione della penalità previste al paragrafo 18.

15. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, VARIANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali è richiesto il contributo non devono avere inizio prima del giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno a SIAG e devono terminare entro e non oltre **mercoledì 10 giugno 2026** per coloro che hanno indicato nel cronoprogramma l'anno 2026 oppure **giovedì 10 giugno 2027** per coloro che hanno invece indicato l'anno 2027.

Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Il beneficiario che intende modificare il progetto ammesso a contributo deve, dopo la concessione del contributo, presentare apposita domanda di variante o comunicazione di modifica minore.

15.1 VARIANTI E MODIFICHE MINORI

È possibile presentare una **domanda di variante o una comunicazione di modifica minore** al progetto iniziale qualora il beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle azioni da eseguire, oppure di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Tali possibilità devono sottostare a quattro condizioni inderogabili, per cui quanto richiesto non può in nessun caso:

- a) cambiare la **Strategia del Progetto approvato** (da reimpianto a sovrainnesto o viceversa oppure da reimpianto o sovrainnesto a miglioramento delle tecniche o viceversa. Non modifica la strategia, il cambio di attività da riconversione a ristrutturazione o viceversa per coloro che fanno un reimpianto di vigneto);
- b) alterare **l'efficacia dei controlli ex-ante** eventualmente già effettuati;
- c) alterare **la programmazione finanziaria** e pertanto:
 - ✓ non è possibile richiedere la riduzione della superficie ammessa a contributo;
 - ✓ **non sono altresì ammesse variazioni di intervento nella TSCU laddove comportino una riduzione di spesa unitaria maggiore del 20%.** Eventuali variazioni di intervento nella TSCU che comportino una maggiore spesa unitaria dell'intervento, se ammissibili saranno a totale carico del beneficiario. Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione dell'importo erogabile in sede di saldo;
- d) comportare una variazione della **finanziabilità della domanda ammessa**. Laddove si sia proceduto al finanziamento pro-rata, la variante e/o la modifica minore deve mantenere la finanziabilità della stessa domanda. Pertanto, le domande che eventualmente hanno beneficiato di una delle due riserve finanziarie non possono perdere i requisiti che hanno consentito loro di accedere alla riserva finanziaria.

La variante e/o la modifica minore che non rispetti anche una sola delle quattro soprastanti condizioni, non è ammissibile.

Per **VARIANTE** si intende:

1. la **variazione del cronoprogramma** delle attività da portare a termine. La variante al cronoprogramma deve prevedere tutte le azioni/attività richieste a contributo. La data di fine lavori indicata nel cronoprogramma è pertanto unica per tutti gli

interventi previsti. Potranno essere accolti posticipi o anticipi della data di fine lavori, in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie della Regione per l'esercizio finanziario di pertinenza.

2. la **variazione delle modalità di erogazione dell'aiuto**, per coloro che depositano la variante al cronoprogramma e cambiano:
 - a. da un pagamento a saldo al pagamento in anticipo (80%) garantito con fidejussione e saldo finale (20%);
 - b. da un pagamento anticipato a uno a saldo da presentarsi 30 giorni prima del 10 giugno 2026;
3. la **variazione del titolare** (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale presentando un'istanza di subentro a SIAG secondo termini e condizioni riportati nel paragrafo 15.2.

Ciascun beneficiario può presentare **due domande di variante**. L'eventuale domanda di variante presentata e successivamente oggetto di rinuncia non viene computata.

La domanda di **variante al cronoprogramma** deve essere motivata e presentata **almeno 30 giorni prima della data di termine dei lavori dell'operazione** all'ufficio territoriale competente. Le domande di variante presentate oltre il suddetto termine sono inammissibili e pertanto saranno rigettate.

L'ufficio territoriale competente valuta l'ammissibilità della richiesta e comunica al beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il **20° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di variante**. In caso di rigetto della domanda di variante, l'ufficio territoriale entro il medesimo termine adotta apposito atto formale dopo aver esperito gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Nella domanda di variante è sempre possibile inserire anche le eventuali modifiche tecniche all'operazione approvata per le quali sarebbe stata sufficiente una comunicazione di modifica minore.

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione approvata delle modifiche di minore entità, cosiddette **MODIFICHE MINORI**.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che sottostiano alle quattro condizioni ingeribili sopra riportati e che, inoltre, non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della tipologia di intervento (es. modifica della tipologia di impianto e/o del range di densità e/o della tipologia vigneto) tra quelle riportate nella Tabella dei costi standard unitari di cui al precedente paragrafo 12 (punti da 1 a18).

Anche la **modifica della localizzazione geografica** (es. foglio e/o particella) **dell'intervento** rientra tra le modifiche minori, a condizione che il beneficiario prima di iniziare le attività relative all'impianto del vigneto (quindi prima di fare la concimazione di fondo e i lavori preparatori) realizzi una fotografia digitale con data certa al terreno in cui vuole spostare l'impianto del vigneto e alleghi la predetta fotografia digitale alla relazione tecnica giustificativa della modifica minore da presentarsi al più tardi unitamente alla domanda di pagamento a saldo.

Le Modifiche Minori devono comunque essere comunicate all'ufficio territoriale competente al più tardi unitamente alla domanda di pagamento a saldo (o a saldo e svincolo per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato di terminare i lavori nell'annualità 2026). Potranno essere comunicate anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori reimpianto, quando ne ricorrono le condizioni in relazione alla tipologia dell'intervento. **La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.**

La variazione di intervento nella TSCU che comporta una riduzione di spesa unitaria maggiore del 20%, riscontrata durante l'accertamento finale delle operazioni, determina la decadenza dell'intera operazione.

Attività che in fase di controllo finale **dovessero risultare difformi da quanto previsto in domanda di saldo e nella modifica minore allegata, non sono ammesse.**

15.2 VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

La variazione del soggetto beneficiario può avvenire nei casi in cui è ammessa la deroga al divieto di trasferimento delle autorizzazioni (circolare ministeriale n. 0005852 del 25 ottobre 2016).

La variazione del soggetto beneficiario è ammessa solo successivamente alla concessione dell'aiuto e prima della domanda di pagamento a saldo finale.

Laddove la variazione del beneficiario riguardi un soggetto che in precedenza ha percepito l'anticipo del sostegno è necessario che il subentrante alleghi all'istanza di subentro una analoga garanzia fidejussoria a suo nome o un'appendice alla fidejussione originaria. L'ufficio territoriale, in base alle disposizioni dell'organismo pagatore, dovrà procedere a richiedere la conferma della validità della garanzia prima di autorizzare il subentro e dovrà ottenere da parte di AGREAS l'assenso sull'accoglimento della nuova fidejussione.

L'impresa subentrante, in possesso dei requisiti previsti, dovrà presentare all'ufficio territoriale competente apposita istanza di subentro, secondo le disposizioni definite da AGREAS. L'ufficio territoriale verifica che l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti previsti; entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza approva con atto formale le risultanze istruttorie e ne dà comunicazione al subentrante. **Solo dall'approvazione formale dell'istanza, il subentro è efficace.**

15.3 FINE LAVORI

Sono ammesse solamente due modalità di pagamento dei contributi a valere sul presente intervento settoriale, in funzione di quanto riportato nel cronoprogramma della domanda di sostegno, eventualmente variato con la domanda di variante ammessa:

- a) **Pagamento anticipato**, per coloro che nel cronoprogramma indicano di terminare i lavori entro il 10 giugno 2027, a cui verrà erogato l'80% del contributo concesso come pagamento anticipato, previa presentazione della domanda di pagamento anticipato entro il 10 giugno 2026. Il restante 20% verrà liquidato al termine dei lavori e previa presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione (entro e non oltre il giorno 10 giugno 2027);
- b) **Pagamento a saldo**, senza alcun pagamento intermedio, per coloro che nel cronoprogramma indicano di terminare i lavori entro il 10 giugno 2026 e presentano entro la medesima data la domanda di pagamento a saldo.

Pertanto, tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 10 giugno 2026, per coloro che sceglieranno il pagamento a saldo, mentre dovranno terminare entro il 10 giugno 2027 per coloro che avranno optato per il pagamento anticipato.

Per le autorizzazioni al reimpianto con scadenza di validità anteriore al già menzionato termine, la posa delle barbatelle deve avvenire, a pena di decadenza del contributo sulla superficie interessata, entro il termine di validità dell'autorizzazione medesima.

Le **OPERAZIONI SI INTENDONO ULTIMATE** quando gli interventi ammessi a contributo per cui si presenta la domanda di pagamento a saldo finale risultano regolarmente attuati e completi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, **per l'impianto del vigneto, la fine lavori si configura** solo quando, oltre alla concimazione del fondo, alla preparazione del terreno ed alla posa definitiva delle barbatelle nel terreno, sono state installate tutte le componenti della struttura di sostegno (pali di testata, pali intermedi, tutori, fili, ancore collegate alla struttura di sostegno, ecc.) che dovranno permanere per il periodo vincolativo previsto e che garantiscono la meccanizzabilità delle operazioni, indipendentemente dalla finanziabilità o meno di tutte le categorie di costi che concorrono alla realizzazione dell'impianto.

Il beneficiario, dopo aver completato la posa delle barbatelle di categoria "certificate" o "standard", presenta all'ufficio territoriale competente la comunicazione di fine lavori, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016, la quale deve essere protocollata nel relativo applicativo regionale entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda finale di pagamento.

A completamento delle attività richieste a contributo e comunque prima della presentazione della domanda finale di pagamento, il beneficiario dovrà effettuare fotografie digitali che attestino la conclusione dei lavori. Copia della **documentazione**

fotografica rappresentativa della superficie vitata impiantata **dovrà essere allegata alla domanda finale di pagamento, in numero minimo di 4 o suoi multipli laddove l'impianto si realizzi su corpi separati tra loro**, pena la decadenza dal contributo concesso dell'intera domanda o del corpo separato.

Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza dal contributo concesso e la restituzione dell'anticipo laddove percepito.

15.4 DOCUMENTAZIONE DI SPESA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per realizzare l'impianto o l'espianto del vigneto oggetto del contributo delle presenti Disposizioni applicative, il beneficiario può eseguire lavori in economia o avvalersi di soggetti esterni.

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura:

“Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2025/2026”

fino alla pubblicazione sul BURERT degli atti di concessione riportanti i numeri CUP. Successivamente il richiedente dovrà **apporre sulle fatture il numero CUP rilasciato in fase di concessione.**

Le fatture delle barbatelle e delle strutture di sostegno indicate alla domanda di pagamento saranno controllate al 100% in merito alla presenza del CUP o della dicitura. Le ulteriori eventuali fatture devono comunque riportare la dicitura o il CUP e saranno oggetto di un controllo a campione del 5% delle domande di pagamento finali. Sulle domande estratte, l'ufficio territoriale competente procederà a richiedere le ulteriori fatture relative agli interventi oggetto di finanziamento, concedendo al beneficiario 10 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per inviarle tramite PEC.

In caso di assenza del CUP o della dicitura, l'ufficio territoriale competente provvederà a ridurre il costo standard applicato all'intera operazione realizzata di un importo calcolato in termini percentuali sulla base del rapporto tra l'imponibile della/e fattura/e senza CUP o dicitura e il costo standard applicato all'intera operazione realizzata.

Le fatture sprovviste di tale dicitura ovvero del numero CUP assegnato all'operazione, potranno essere regolarizzate attraverso l'emissione di una nota di accredito e successiva emissione della fattura provvista di dicitura o numero CUP, ai fini del rispetto del divieto del doppio finanziamento, entro la data di presentazione della domanda finale di pagamento.

Le **fatture del vivaista che vende le barbatelle** al beneficiario devono riportare altresì l'indicazione della categoria del materiale vivaistico fornito (se “certificato” o “standard”), in assenza della quale il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento copia fotostatica leggibile di tutte le etichette presenti sui mazzi o fasci di barbatelle acquistate.

La mancata dimostrazione in ordine alla categoria del materiale vivaistico fornito “certificato” o “standard” comporta la decadenza dal contributo concesso.

15.5 PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEJUSSIONE

I beneficiari che nel cronoprogramma della domanda di sostegno abbiano indicato di terminare i lavori nell'annualità 2027, anche a seguito di variante approvata, entro il **10 giugno 2026** devono presentare la domanda di pagamento anticipato tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREAS. L'importo del pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Il restante 20% del contributo concesso sarà erogato dopo l'effettuazione dell'istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo e svincolo ed entro il 15 ottobre 2027.

È ammessa unicamente la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente dall'istituto emittente (p7m o PADES, o altro formato purché agevolmente verificabile nel contenuto da parte della struttura incaricata delle verifiche istruttorie): si precisa al riguardo che al fine della valida costituzione del rapporto di garanzia è sufficiente la firma del solo soggetto garante e non anche quella del beneficiario/contraente.

L'accettazione di eventuali fideiussioni redatte in formato cartaceo è ammessa, previa valutazione di AGREAS, solo nel caso di oggettiva e documentata impossibilità da parte del soggetto fideiussore di rilasciare il documento sottoscritto digitalmente.

Terminati i lavori, il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione. Tale domanda può essere presentata a partire dall'apertura del sistema informativo e fino al **10 giugno 2027**, secondo le modalità previste da AGREAS.

Qualora la presentazione della domanda di pagamento a saldo finale avvenga nei 5 giorni di calendario successivi verrà applicata una riduzione del contributo accertato dell'1% per ogni giorno di ritardo nella presentazione.

Le domande di pagamento presentate oltre i 5 giorni di calendario successivi ai termini stabiliti, sono irricevibili.

Se il beneficiario che ha ottenuto l'anticipo del contributo rinuncia, o non presenta la domanda di pagamento di saldo e svincolo entro il termine sopraindicato, la concessione del contributo decade e si applicano le sanzioni riportate al paragrafo 18.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata da AGREAS solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio territoriale competente all'istruttoria finale.

16. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO FINALE

Il beneficiario che nel cronoprogramma ha indicato di terminare i lavori entro il 10 giugno 2026, **deve presentare entro la medesima data la domanda di pagamento a saldo** tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREAS.

Qualora la presentazione della domanda di pagamento a saldo avvenga nei 5 giorni di calendario successivi alla scadenza, verrà applicata una riduzione del contributo accertato dell'1% per ogni giorno di ritardo nella presentazione, fermo restando che i lavori devono essere terminati entro e non oltre il 10 giugno 2026 o il 10 giugno 2027 in relazione al cronoprogramma approvato.

Le domande di pagamento presentate oltre i 5 giorni di calendario successivi ai termini stabiliti sono irricevibili.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nel paragrafo 18 "Recuperi e Penalità".

Ai fini della presentazione delle domande di pagamento valgono le disposizioni procedurali di AGREAS disponibili al sito internet: <https://agrea.regione.emilia-romagna.it/> .

ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO FINALE DOVRANNO ESSERE ALLEGATI, ai fini delle verifiche riportate nel successivo paragrafo 16.1, i seguenti documenti:

- **copia del documento di identità** in corso di validità del titolare dell'impresa beneficiaria o del suo legale rappresentante;
- **copia delle fatture elettroniche in formato xml relative all'acquisto delle barbatelle, nonché delle strutture di sostegno e/o dell'analisi del terreno se richieste a contributo.** La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) o, per le fatture emesse fino al giorno di pubblicazione degli atti di concessione sul BURERT, la dicitura equipollente di cui al paragrafo 15.4. Sulle fatture del materiale vivaistico dovrà essere riportato a quale categoria ("standard" o "certificato") afferisce il materiale fornito. Se richiesto a contributo, le fatture delle strutture di sostegno dovranno riportare che il materiale ivi riportato è nuovo;
- **se richieste a contributo: copia del risultato dell'analisi del terreno** (o dei risultati delle analisi del terreno) su cui è stato impiantato il vigneto;
- **estratto di mappa in scala 1:2000** (o foto aeree con il reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto di intervento;
- laddove il materiale vivaistico sia ricompreso in fatture con altre prestazioni di servizio o la fattura non sia effettuata da un vivaista viticolo: **documentazione fotografica di tutte le etichette** che accompagnano i mazzi o fasci di barbatelle utilizzati nell'impianto del vigneto;
- **adeguata documentazione fotografica digitale rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale**, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo;
- eventuale **relazione tecnica giustificativa delle modifiche minori** apportate.

I beneficiari che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, erano in possesso di titoli di conduzione di durata inferiore al vincolo di cui all'art. 14 del D.M. n. 635206/2024, devono inserire nel proprio fascicolo dell'Anagrafe delle Aziende agricole il titolo di conduzione di durata idonea a garantire il rispetto di tale vincolo entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale del contributo, pena l'inammissibilità della domanda di pagamento a saldo finale.

Nel caso in cui i documenti sopraindicati siano già stati allegati ad un'istanza precedentemente presentata alla Regione, è facoltà del beneficiario avvalersi della possibilità di indicare, in alternativa, gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti già prodotti.

I documenti sopra riportati (esclusa la documentazione fotografica del vigneto e la relazione tecnica giustificativa delle modifiche minori), se non allegati alla domanda finale di pagamento, possono essere integrati, su richiesta dell'ufficio territoriale competente, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi i 10 giorni dalla richiesta di documentazione integrativa senza che la stessa sia stata presentata, la domanda di pagamento decade dal contributo concesso.

L'assenza della documentazione fotografica riferita alla realizzazione dell'intervento entro i termini previsti, o la trasmissione di foto non rappresentative della superficie vitata realizzata o in numero inferiore a quattro per ogni corpo separato è causa di decadenza dalla concessione.

16.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO FINALE

L'ufficio territoriale effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di pagamento a saldo finale. In particolare, verifica la completezza della documentazione presentata e il rispetto dei termini indicati.

Durante il **controllo amministrativo** della domanda di pagamento saranno verificati, tra l'altro:

- che la modifica minore eventualmente presentata sia coerente con quanto indicato nelle presenti Disposizioni Applicative;
- che le quantità dei materiali rendicontati risultanti dalle fatture allegate alla domanda finale di pagamento siano coerenti con la superficie realizzata e accertata durante il controllo in loco;
- che le fatture e gli eventuali documenti di trasporto riportino date nel periodo compreso tra il giorno seguente la presentazione della domanda di sostegno e il giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento finale;
- che le analisi del terreno, se richieste a contributo, riportino coordinate geografiche relative ai punti di prelievo del terreno all'interno del poligono vite impiantato e prevedano almeno i seguenti parametri: pH, conducibilità, tessitura, calcare totale, calcare attico, CSC, SO, N, P, K, microelementi;

- che le fatture allegate ed eventualmente richieste per le domande estratte a controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 riportino la dicitura o i CUP.

Per le domande di pagamento non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

L'istruttoria prevede per tutte le domande finali di pagamento un **CONTROLLO IN LOCO**. Durante i controlli in loco, da eseguirsi dopo l'operazione e prima del pagamento finale, gli uffici territoriali verificano che l'operazione sia stata completata e accertano inoltre:

- la corrispondenza tra il costo standard unitario della tipologia vigneto ammesso ad aiuto con quanto rilevato in campo (in particolare per: tipologia di impianto, densità di impianto, pendenza del terreno su cui è stato realizzato il vigneto);
- l'utilizzo di barbatelle prodotte nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
- l'utilizzo di materiali di sostegno (pali, ancore, fili ecc) nuovi di fabbrica e non usati, se le strutture di sostegno sono state richieste a contributo; qualora all'opposto la voce struttura di sostegno non sia stata oggetto di richiesta di contributo si dovrà accertare che il vigneto ammesso a sostegno sia comunque dotato del materiale di sostegno tipico della forma di allevamento del vigneto che ne garantisce la meccanizzabilità dell'impianto;
- la COERENZA quantitativa tra il materiale di sostegno presente in campo (n° di ancore, pali di testata, pali intermedi eventuali tutori, quantità di fili) e quanto riportato nelle fatture del materiale di sostegno se richiesto a contributo. La verifica riguarda anche la coerenza tra il numero delle barbatelle impiantate e quelle riportate nelle fatture di acquisto delle medesime o nelle etichette indicate alla domanda di pagamento;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e se del caso la variante approvata o la modifica minore ritenuta ammissibile;
- la superficie vitata impiantata, misurandola ai sensi dell'articolo 42 comma 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

Se, durante il controllo in loco, si accerta una discordanza tra le barbatelle presenti in campo e quanto riportato nelle fatture e/o nelle etichette indicate alla domanda di pagamento, la domanda decade dal contributo concesso con restituzione dell'eventuale anticipo erogato e l'applicazione delle eventuali ulteriori penalità previste dalla normativa vigente.

In fase di accertamento finale degli interventi realizzati, la superficie misurata con le modalità sopra descritte viene confrontata con la superficie ammessa a finanziamento, avvalendosi se ne ricorrono le condizioni della **tolleranza tecnica di misurazione** costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di massimo 0,50 mt tenuto conto della strumentazione GPS in dotazione agli uffici

territoriali (cfr. punto 6 della citata circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011).

Se tale **condizione di corrispondenza delle superfici** (ammessa e accertata in campo) **non è riscontrata**, si distinguono i seguenti casi:

- **minore realizzazione in campo** rispetto la superficie ammessa: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 18;
- **maggiore realizzazione in campo:** si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie ammessa a finanziamento, e, sussistendone i presupposti, si dà avvio al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale collegate al potenziale viticolo.

Gli uffici territoriali, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, verificano inoltre **l'ASSENZA DI DOPPI FINANZIAMENTI** attraverso controlli amministrativi prima della liquidazione del pagamento finale, procedendo a controllare nelle domande di pagamento a saldo finale estratte a campione per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) che non abbia percepito aiuti allo stesso titolo interrogando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- b) che tutte le fatture relative all'operazione finanziata (sia quelle allegate alla domanda di pagamento, sia quelle presentate in esito al controllo a campione) riportino la dicitura o il codice CUP.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude **entro il 18 settembre 2026** (per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato il 2026) o entro **il 16 settembre 2027** (per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato il 2027) al fine di consentire il riutilizzo delle eventuali economie accertate a favore di altri interventi settoriali del vino o di altre Regioni. **Concluse le istruttorie sulle domande di pagamento (anticipo e saldo finale)** gli uffici territoriali provvedono entro il giorno seguente ad adottare gli atti di liquidazione e ad inviarli all'organismo pagatore regionale AGREAS.

In sede di pagamento, AGREAS procederà, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto-legge n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

L'aiuto è erogato dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREAS) entro e non oltre il 15 ottobre 2026, per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 10 giugno 2026; entro e non oltre il 15 ottobre 2027 per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 10 giugno 2027.

17. CONTROLLI

Oltre ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto, variante, subentro e di pagamento sopra illustrati, sono previsti altresì controlli in loco prima dell'esecuzione dei lavori, dopo la realizzazione degli stessi, nonché a campione nel periodo vincolativo post-pagamento.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante, la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di ispezione che consenta di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate, redatto conformemente al modulo approvato da AGREA.

17.1 CONTROLLI EX ANTE O CONTROLLI PRIMA DELL'OPERAZIONE

Per verificare che l'operazione non sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli uffici territoriali effettuano le verifiche sulla documentazione fotografica allegata alla domanda di sostegno.

Inoltre, i controlli ex ante riguardano, oltre a tutti gli elementi tecnici indicati in domanda (vitigno, forma di allevamento, sesto di impianto), l'esistenza del vigneto, la sua superficie rimisurata secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e che non si tratti di un rinnovo normale dei vigneti o di vigneti abbandonati compresi nell'operazione richiesta a contributo.

La verifica deve essere effettuata mediante un controllo in loco su tutte le domande di aiuto presentate. Tuttavia, siccome lo schedario viticolo dispone sia di un sistema informatico di misurazione delle superfici ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 sia di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5% delle domande, con lo scopo di confermare l'attendibilità delle informazioni contenute nello schedario viticolo.

L'Area Settore vegetale estrae, entro 14 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno, un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate di competenza di ciascun ufficio territoriale, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 410748/2023, avendo cura che le domande estratte corrispondano ad almeno il 5% del contributo totale richiesto.

Il campione del 5% sarà costituito per il 20% da un'estrazione casuale e per la restante parte in base alle classi di rischio.

Nell'ambito delle **classi di rischio**, oltre alla maggior superficie richiesta a contributo, si individuano i seguenti procedimenti: intenzione all'estirpo; reimpianto anticipato e domanda di riconoscimento di vigneti eroici o storici, tenendo conto della rappresentatività delle domande di sostegno.

Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in un territorio provinciale o parte di esso, gli uffici territoriali competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno considerato.

17.2 CONTROLLI IN LOCO

La **verifica dell'avvenuta estirpazione** in quanto azione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto è effettuata mediante un controllo amministrativo su tutte le istanze presentate ed un controllo in loco che può limitarsi al 5% delle domande di sostegno. Le domande di sostegno da controllare sono le medesime estratte nell'ambito dei controlli ex ante aventi almeno un'intenzione all'estirpo, cui si aggiungerà se necessario un campione integrativo.

Conclusi i lavori ammessi a contributo e presentata la domanda finale di pagamento, tutti i beneficiari sono soggetti ad un controllo in loco, che è pertanto effettuato al 100%, finalizzato a verificare la conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno, eventualmente modificata.

A conclusione del termine per la presentazione delle domande finali di pagamento, l'Area Settore vegetale estrarrà il 5% delle domande di pagamento a saldo finale per le quali gli uffici territoriali dovranno eseguire il controllo in loco nel più breve tempo possibile al fine di verificare il rispetto del termine di fine lavori e la coerenza della documentazione fotografica allegata alla domanda di pagamento con quanto risultante dal controllo in loco. Al campione delle domande estratte verranno aggiunte le domande di pagamento a saldo finale che non sono state ancora presentate alla scadenza del termine, per le quali il controllo verrà eseguito il giorno successivo il termine di scadenza.

17.3 VINCOLI POST PAGAMENTO E CONTROLLI RELATIVI

Le superfici vitate che beneficiano del contributo concesso in base alle presenti disposizioni sono soggette, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, ai seguenti vincoli:

- a) che il **vigneto finanziato resti di proprietà e in possesso del beneficiario**;
- b) che la **destinazione produttiva non sia variata**. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento.

Il controllo, eseguito secondo le modalità riportate nel decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748 verrà effettuato su un campione, estratto da AGRE, che copre per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni e per le quali è stato pagato il saldo.

Se **l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto**, è necessario che il vigneto finanziato rimanga in possesso del beneficiario per il periodo quinquennale decorrente dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

Laddove il beneficiario **cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento** non fraudolento, gli Uffici territoriali competenti non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza deve essere comunicata preventivamente all'ufficio territoriale competente.

Le circostanze che, se debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute possono non comportare la restituzione del contributo, sono le seguenti:

- I. decesso del titolare della ditta individuale beneficiaria del contributo;
- II. incapacità professionale di lunga durata del titolare della ditta individuale beneficiaria del contributo se certificata e comportante la cessazione dell'attività agricola.

In ogni caso, la mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, all'ufficio territoriale che ha istruito la domanda di pagamento a saldo, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato. In tali ipotesi, gli uffici territoriali attiveranno il procedimento per il recupero delle somme da restituire.

Gli uffici territoriali comunicano all'Area Settore vegetale tutte le circostanze debitamente motivate per le quali non hanno provveduto a richiedere la restituzione del contributo affinché la stessa Area Settore vegetale le trasmetta ad AGEA Coordinamento.

18. RECUPERI E PENALITÀ

Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Nelle ipotesi in cui, per casi di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto in pagamento l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.

In base a quanto disposto dall'articolo 24-sexies del Decreto Legislativo n. 42/2023, se la **differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento**:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO

L'organismo pagatore procede **all'incameramento completo della fideiussione (110% del contributo anticipato)**, secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 e all'articolo 56 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128, e applica la penalità **dell'esclusione dall'accesso all'intervento settoriale dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i 3 anni successivi** nei seguenti casi:

1. differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata superiore al 50%;
2. rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario dopo il ricevimento del pagamento anticipato;
3. revoca del contributo concesso;
4. mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo per quei beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo o la presentano oltre il quinto giorno di calendario successivo al termine stabilito per la sua presentazione.

Nel caso in cui **NON SIA STATO EROGATO ALCUN PAGAMENTO ANTICIPATO**, vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per 1 anno** i beneficiari che:

- a. hanno presentato domande di pagamento a saldo **oltre i 5 giorni** di calendario successivi alla scadenza o non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo;
- b. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo;
- c. incorrono nella revoca.

Qualora i termini di cui al presente paragrafo cadano in un **giorno festivo**, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo, ad esclusione dei 5 giorni di ritardata presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, **decorrono** dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda finale di pagamento o, per le rinunce, dalla data della rinuncia, mentre, nei casi di revoca, dalla comunicazione dell'atto di revoca.

Le penalità di esclusione dall'intervento settoriale Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali nonché nelle altre condizioni riportate all'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Si riportano nel sottostante schema le diverse situazioni sanzionabili indicate nel presente paragrafo:

Fattispecie riscontrata	Da restituire o incamerare o erogare	Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
	<i>Se erogato Anticipo: Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))</i>	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
	<i>Se erogato Anticipo: 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%</i>	3 anni
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		

Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni di calendario successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO
---	--	-----------

Qualora siano state fornite **indicazioni non veritieri** tali da aver indotto l'Amministrazione regionale a riconoscere benefici non dovuti, si applica, inoltre, l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura per anni due a decorrere dall'atto di revoca, secondo quanto stabilito all'articolo 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000.

19. DEMARCAZIONE FRA PSR E RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

Ai fini del divieto di doppi finanziamenti, si fa riferimento a quanto previsto dal Piano Strategico della PAC 2023–2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final e modificato da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024, ed in particolare a quanto previsto al capitolo 4.7.3 “Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” paragrafo 2 “Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento”, per cui *le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti, ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito nello stesso Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea.*

Pertanto, in Regione Emilia-Romagna, la demarcazione tra il PSR e l'intervento settoriale vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comporta l'esclusione dal PSR delle seguenti attività: gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione varietale di vigneti, il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

Le richieste di contributo a valere sulle presenti Disposizioni Applicative possono accedere, quindi, solo all'intervento settoriale vitivinicolo: “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e non possono essere richiesti a contributo su altre Misure afferenti al PSR; è tuttavia fatta eccezione per l'intervento SRE01 “Insediamento dei giovani agricoltori”.

20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Per le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali si fa rinvio al Regolamento (UE) n. 2021/2116, articolo 3.

Il beneficiario deve notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali subite. L'ufficio istruttore provvede a valutare la documentazione fornita e a riconoscere o meno la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale con proprio atto formale.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale non determina comunque la possibilità di concedere una proroga al termine ultimo per eseguire l'operazione.

Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute.

Se l'ufficio territoriale ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se sono stati avviati controlli in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, al Decreto Ministeriale n. 635206 del 2 dicembre 2024, al Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 ed in particolare a quanto integrato e modificato con il successivo Decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023, al Piano Strategico della PAC 2023 – 2027, alle disposizioni definite da AGEA coordinamento nonché da AGREAS, e alla disciplina sul procedimento amministrativo e ai controlli antimafia.

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DELLA STRUTTURA PREPOSTA ALL'ISTRUTTORIA E AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDURALE

Allegato A

Area competente	Responsabile del procedimento	Uffici preposti all'istruttoria
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza PEC: STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Matteo Cavina	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza - Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC) Tel 0523-399641 matteo.cavina@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza PEC: STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Gianfranco Aloise	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Parma e Piacenza- Strada dei Mercati, 9B - 43126 Parma (PR) Tel. 0521 531010 E-mail: gianfranco.aloise@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e Reggio Emilia PEC: STACP.MO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Cristian Birzi	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e Reggio Emilia - Via Gualerzi n. 38/40 - 42124 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522 407830 E-mail: cristian.birzi@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e Reggio Emilia PEC: STACP.MO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Alberto Leporati	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Modena e Reggio Emilia - Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO) Tel. 059 248639 E-mail: alberto.leporati@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara PEC: STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Simone Bevilacqua	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara - Viale Cavour n. 143– 44121 Ferrara (FE) Tel. 0532/909829 E-mail: simone.bevilacqua@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara PEC: STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Lucia Devenuto	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Bologna e Ferrara - Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna (BO) Tel. 0542/655351 E-mail: luicia.devenuto@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini PEC: STACP.FC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Cinzia Levi	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini - Viale della Lirica n. 21 - 48124 Ravenna (RA) Tel. 0544 280558 E-mail: cinzia.levi@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì-Cesena , Ravenna e Rimini PEC: STACP.FC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sabrina Benvenuti	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì-Cesena , Ravenna e Rimini- Piazza G.B. Morgagni 2, 47121 Forlì (FC) Tel. 0543 454607 E-mail: sabrina.benvenuti@regione.emilia-romagna.it
Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini PEC STACP.FC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Paolo Tampieri	Settore agricoltura, caccia e pesca ambiti di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini - Via D. Campana n. 64 – 47922 Rimini (RN) Tel. 0541 794733 E-mail: paolo.tampieri@regione.emilia-romagna.it
Area Settore vegetale - Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it	Marco Zilibotti	Area Settore vegetale - Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Viale della Fiera 8 – 40127 Bologna (BO) Tel. 051 5274507 E-mail: marco.zilibotti@regione.emilia-romagna.it